



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 37

OGGETTO: Taglio di rami e alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di intervento datata 12.06.2015 Prot. 1424 da parte della Direzione Territoriale Produzione Torino di RFI Rete Ferroviaria Italiana, a firma dell'Ing. Daniele Mari, e in data 02.07.2015 prot. 55875/2015, da parte della Prefettura di Torino – area V – Protezione Civile, a firma del Dirigente Dott. Coviello, con le quali, in considerazione delle gravi conseguenze che la caduta di vegetazione presente su aree private adiacenti alle linee ferroviarie ha avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici si richiede al Sindaco l'adozione di ordinanza con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario inoltre l'imposizione, sempre ai proprietari dei fondi, del divieto, stabilito dagli artt. 48 e 56 del D.P.R. 11.07.1980, di dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie nonché di realizzare depositi di materiali combustibili (legno, paglia, ecc.) a meno di 20 m dalla sede ferroviaria;

VISTO in proposito l'art.52 del D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che prescrive che: lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia tale misura dovrà occorrendo essere aumentata in modo che le anzidette piante non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di una altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

VISTO l'art. 55 dello stesso D.P.R.753/1980 che dispone che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale.

RITENUTO di dover intervenire ai sensi del D.P.R. 11.07.1980 artt. 48 - 52 - 55 e 56, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e mantenere la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

VISTI gli artt. 7 bis e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

1. ai proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Susa, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano interferire con la ferrovia creando possibile pericolo per la pubblica incolumità, nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11.07.1980 "Nuove norme in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

2. ai proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel Comune di Susa, il divieto di dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie nonché di realizzare depositi di materiali combustibili (legno, paglia, ecc.) a meno di 20 m dalla sede ferroviaria.

Ufficio del Sindaco

Via Palazzo di Città 39 – 10059 – tel. 0122 648301 – fax 0122 648307

info@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it

web: www.cittadisusa.it



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio web e sul sito del Comune di Susa;
- trasmessa in copia alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
- trasmessa in copia all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino;

AVVISA che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 0710811990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INCARICA RFI- Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

RENDE NOTO - le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

- che il/i proprietario/i saranno ritenuti responsabile degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;

- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt.52 e 55 del DPR n. 573/1980, dalla sede ferroviaria;

SI AVVERTE che, avverso la presente ordinanza, si potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale, ed 120 gg., al Capo dello Stato per ricorso straordinario. Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Susa, 14 luglio 2015

IL SINDACO

Ufficio del Sindaco

Via Palazzo di Città 39 – 10059 – tel. 0122 648301 – fax 0122 648307

info@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it

web: www.cittadisusa.it